

N. R.G. 2062/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2062/2025

Oggi **23 gennaio 2026**, alle ore 9,30 innanzi al dott. Rossana Villani, sono comparsi:
Per G.P. l'avv. O.A., il quale chiede che la causa sia decisa con accoglimento dell'appello.
Per il COMUNE nessuno compare.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio per la decisione. Il procuratore viene autorizzato ad allontanarsi
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza a verbale

R.G. 2062/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani
ha pronunciato a verbale la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2062/2025** promossa da:

G.P. (C.F. ...), rappresentato e difeso dell'Avv. O.A. ed elettivamente domiciliato in ... n. ..., presso
lo studio del medesimo(indirizzo pec ...)

Appellante



contro

Comune (...) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dal Comandante di Polizia Locale L.M.

Appellato

Oggetto : appello avverso la sentenza n. 324/2025 emessa dal Giudice di Pace di Pescara, nella persona della Dott.ssa Carla Ciccocioppo, in data 10.06.2025 pubblicata in pari data e non notificata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto del contendere è costituito unicamente dalla regolamentazione delle spese disposta dal Giudice di primo grado.

Lamenta infatti l'appellante che il Giudice di Pace avrebbe violato gli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. in base ai quali la parte totalmente soccombente deve essere condannata alla refusione delle spese processuali nei confronti della parte vittoriosa.

Con ricorso 13.09.2024 G.P. proponeva opposizione avverso il verbale n. ... emesso dalla Polizia Locale del Comune di ..., relativo a presunta violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S prodotto nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado (doc. 3 – n. 1). Con la sentenza n. 324/2025 che definiva il procedimento il Giudice di Pace di Pescara, ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo all'utilizzo di apparecchiatura non omologata per l'accertamento della velocità, annullando pertanto il verbale e tuttavia compensando le spese.

Dunque nel giudizio di primo grado il sig. G.P. è risultato vittorioso in quanto il Giudice di Pace ha accolto pienamente il ricorso annullando il verbale impugnato. La compensazione delle spese di lite si pone, pertanto, in violazione del principio di causalità dando luogo ad un irragionevole ribaltamento degli oneri economici del processo che, di fatto, vengono posti interamente a carico della parte vittoriosa con considerevole danno per quest'ultima.

La decisione impugnata sarebbe del tutto erronea in quanto, sulla scia di quanto previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., il Giudice ha disposto la compensazione delle spese fondando la decisione su un presunto "contrasto giurisprudenziale" asseritamente esistente sulla necessità di omologazione degli strumenti di rilevazione elettronica della velocità.

La compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. costituisce infatti un'eccezione e può essere disposta normativamente in soli tre casi espressamente previsti dal sopracitato articolo: quando vi sia stata una soccombenza reciproca; - quando vi sia un'assoluta novità della questione trattata; - quando vi sia stato nel corso del giudizio un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti che costituiscono principale oggetto della causa. Ipotesi che non sarebbero ricorrenti nella



controversia de qua ovvero : quando vi sia stata una soccombenza reciproca; - quando vi sia un'assoluta novità della questione trattata; - quando vi sia stato nel corso del giudizio un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti che costituiscono principale oggetto della causa. Tali ipotesi non ricorrevano affatto nella controversia sottoposta all'attenzione del Giudice di Pace in quanto: a) Non vi è stata soccombenza reciproca essendo il G.P. risultato completamente vittorioso; b) la questione non era affatto nuova essendo stata già dibattuta da tempo; c) dopo la costituzione in giudizio del Comune non vi è stato alcun mutamento della giurisprudenza che anzi, già prima dell'emissione del verbale contestato aveva già risolto la questione in merito alla inutilizzabilità di apparecchi elettronici non omologati. Nel caso sottoposto all'attenzione del Giudice di Pace, non ricorrevano neppure le "gravi ed eccezionali ragioni" introdotte dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Contrariamente infatti a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il pregresso contrasto giurisprudenziale non integrava di per sé una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite essendo tale "contrasto" limitato alle decisioni di alcuni Giudici di Pace e di alcuni Tribunali.

Il presente procedimento d'appello, che si è svolto nella contumacia dell'appellato, va definito tenendo presente quanto segue.

L'opposizione riguarda verbale di contestazione N. ... attinente contestazione della violazione dell'art. 142 co. 8 c.d.s., in cui si legge che il giorno 20.06.2024, alle ore 4:28, il conducente dell'autoveicolo tg. ..., intestato all'odierno opponente, percorrendo la ... al km ..., procedeva ad una velocità superiore al limite fissato dall'Ente proprietario della strada); verbale elevato dalla Polizia Locale del Comune di ... il 20.06.2024, notificato l'8.08.2024. L'opposizione era proposta con ricorso depositato in data 20.09.2024, dal G.P. e veniva indi accolta accogliendosi il primo motivo di ricorso relativo al difetto di omologazione dell'apparecchiatura che aveva rilevato l'infrazione.

Ebbene, risulta corretto il rilievo che la pronuncia de qua accoglieva il ricorso alla stregua dell'orientamento della Corte di Cassazione che, a partire dall'ordinanza n. 10505 del 18.04.2024, poi seguita da Cass. Civ. n. 20913 del 26.07.2024) ha posto fine al noto contrasto interpretativo relativo alla problematica della legittimità delle rilevazioni delle contravvenzioni inerenti il superamento del limite di velocità eseguito tramite autovelox approvati e non omologati. La prima pronuncia è antecedente la elevazione della contravvenzione ed anche la notifica del verbale.

Invero, la sentenza n. 10505/2024 era emessa dal Supremo Collegio ad aprile 2024 e quindi in data precedente non solo la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di Pace (iscritto a ruolo in data 20.09.2024) ma, addirittura, la notifica del verbale impugnato (agosto 2024). La sentenza successiva, la n. 20913 del 2024, è del mese di luglio 2024 ed è pertanto antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.



Da tanto discende secondo parte ricorrente che quand'anche si volesse considerare (ma così non sarebbe) la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale capace di influenzare la statuizione sulle spese di lite, tale contrasto era solo apparente essendo stato ormai definitivamente risolto dall'intervento della Corte di Cassazione che aveva ormai definito in modo chiaro l'interpretazione dell'art. 142, co. 6, C.d.s., sancendo che le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere espressamente omologate e che "l'accertamento della velocità mediante apparecchiature prive di omologazione non è utilizzabile come prova ai fini dell'irrogazione di sanzioni amministrative". Tali sentenze del resto venivano citate nel ricorso introduttivo del giudizio e nel verbale di prima udienza.

La questione deve essere risolta tenendo presente l'orientamento della Cassazione (ved ordinanza 12 aprile 2022, n. 1186) in punto di spese come di seguito riassunto.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3977/2020).

Bisogna dunque approfondire se come sostiene l'appellante la precedenza della pronuncia che apportava la modifica rappresenta un elemento dirimente al fine di escludere la rilevanza delle oscillazioni della giurisprudenza.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza 25 luglio 2025, n. 21421, ha ritenuto censurabile la compensazione delle spese di lite sulla base dell'oscillazione giurisprudenziale risolta con una sentenza delle Sezioni Unite di tre anni precedente, non potendo essa integrare una delle cause che autorizzano il superamento del principio della soccombenza.

Nel caso di specie il nuovo indirizzo giurisprudenziale poteva dirsi recente per cui la determinazione di compensazione delle spese poteva eventualmente giustificare una compensazione meramente parziale.

Per questo motivo, si reputa di riformare la pronuncia sulle spese del giudice di primo grado nei sensi di una parziale compensazione al 50%.

L'appellante deve andare invece del tutto vittorioso delle spese d'appello.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



in parziale riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese, così dispone: compensa per metà le spese del giudizio di primo grado e condanna il Comune al pagamento di metà delle spese del giudizio di primo grado; spese liquidate complessivamente per l'intero in euro 200,00 per compensi oltre accessori nonché euro 43,00 per esborsi.

Condanna altresì il Comune al pagamento delle spese del giudizio d'appello in favore dell'appellante; spese liquidate in euro 64,50 per esborsi ed euro 350,00 per compensi oltre accessori.

Pescara, 23 gennaio 2026

Il Giudice

dott. Rossana Villani

Verbale chiuso alle ore 11,06

Il Giudice

Dott. Rossana Villani

